

Deliberazione 26 maggio 2011 - VIS 61/11

Avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti del Comune di Sessa Cilento per violazioni in materia di tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, di tariffe per il servizio di connessione, di installazione dei misuratori elettronici, di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti disagiati, di trasparenza dei documenti di fatturazione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 maggio 2011

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2004-2007);
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06 e relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà

sociale, del 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute”;

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, - Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica. Periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011) e Allegato B, recante “Condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione” (di seguito: TIC), come successivamente modificati ed integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e relativi allegati;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2010, ARG/elt 67/10;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2010, ARG/elt 103/10;
- il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall’Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2010, VIS 12/10;
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11.

Considerato che:

- con il TIT 2008-2011 l’Autorità ha dettato disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il terzo periodo regolatorio (2008-2011);
- in particolare, con riferimento ai corrispettivi per il servizio di distribuzione sulle reti con obbligo di connessione di terzi, l’art. 8, comma 1, del citato TIT ha introdotto per tutte le imprese distributrici l’obbligo di applicare per prelievi di energia *reattiva*, nel caso di punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, le componenti tariffarie indicate nella tabella 4 di cui all’Allegato n. 1;
- inoltre, con gli artt. 5, 7, 12, 25 e 31 del TIT 2008-2011, e successive deliberazioni di aggiornamento, l’Autorità ha definito le tariffe applicate ai clienti finali domestici e non domestici per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché le componenti a copertura degli oneri generali del sistema;
- con l’art. 7 del TIV e le successive delibere di aggiornamento l’Autorità ha regolato i corrispettivi applicati ai clienti in maggior tutela per l’erogazione del servizio di vendita dell’energia elettrica;
- al fine di rendere più trasparenti le condizioni applicate agli esercenti per la connessione alle reti di trasmissione e di distribuzione con il TIC l’Autorità ha provveduto al riordino della normativa vigente in materia di condizioni economiche di connessione alle reti elettriche;
- in ordine alle connessioni permanenti ordinarie in bassa tensione, l’art. 11 del predetto TIC stabilisce che a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di tali connessioni, le imprese distributrici applicano “*contributi a forfait commisurati alla potenza disponibile (quota potenza) e alla distanza*”

convenzionale del punto di prelievo dalla cabina MT/BT di riferimento (quota distanza), riportati nella Tabella 1”;

- per quanto concerne la disciplina delle connessioni temporanee contenuta nel TIC, l’Autorità con la deliberazione ARG/elt 103/10 ha ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010, durante il quale per ciascuna richiesta di connessione temporanea in bassa tensione fino a 30 kW, che non comporti la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, l’impresa distributrice applica un unico corrispettivo - quello di 150 euro, di cui alla Tabella 5, colonna A, del TIC - indipendentemente dalla distanza, dalla presenza di attraversamenti stradali e dalla numerosità delle richieste presentate nello stesso momento (art. 2, comma 1, della citata deliberazione);
- con riferimento a tutte le tipologie di connessione, l’art. 25 del TIC dispone che per le richieste di subentro il distributore, a copertura degli oneri amministrativi, applica il contributo in quota fissa di cui alla Tabella 2;
- nelle more del riordino complessivo della disciplina per l’erogazione del servizio di connessione, l’Autorità ha altresì stabilito che i contributi riportati nelle tabelle da 1 a 8 del TIC sono dalla medesima aggiornati entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di efficacia (art. 7 della deliberazione n. 348/07);
- in particolare, per l’anno 2010 ciò avvenuto con l’art. 5 della deliberazione ARG/elt 203/09;
- al fine di ottemperare all’art. 13 della direttiva 2006/32/CE, in base al quale gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso, con deliberazione n. 292/06 l’Autorità ha adottato “*Direttive per l’installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione*”;
- ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato A della citata deliberazione, è stato introdotto l’obbligo, per ogni soggetto responsabile del servizio di misura, di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito;
- in particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
 - inferiore o uguale a 55 kW, devono essere installati misuratori sul 65% e sul 90% del numero totale dei punti di prelievo, rispettivamente entro il 31 dicembre 2009 ed entro il 31 dicembre 2010 (art. 8, comma 1, lett. a);
 - superiore a 55 kW, devono essere installati misuratori sul 100% del numero totale dei punti di prelievo relativi a clienti non domestici, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b);
- ai sensi dell’art. 40, comma 2, del TIT 2008-2011, qualora l’impresa distributrice risulti avere installato un numero di misuratori elettronici inferiore al 50% di quelli da installare secondo l’art. 8, dell’Allegato A, della citata deliberazione n. 292/06, alle scadenze ivi indicate, l’Autorità avvia un procedimento sanzionatorio;
- con la deliberazione ARG/elt 117/08 l’Autorità ha approvato le “*Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007*”;

- in forza di tale provvedimento, al fine di accedere alla suddetta compensazione, i clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, possono presentare apposita richiesta al Comune di residenza che, una volta rilasciata la certificazione attestante il diritto a godere della compensazione, trasferisce all'impresa distributrice territorialmente competente gli elementi informativi a sua disposizione necessari per la gestione della pratica;
- l'impresa distributrice entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Comune, ha l'obbligo di comunicare l'esito delle verifiche di propria competenza all'apposito sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione (c.d. SGATE) (art. 8, comma 5, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08);
- il comma 3 dell'art. 6 del predetto Allegato A prevede, per i casi di disagio economico, la possibilità per i clienti finali di chiedere al Comune il rinnovo della compensazione, con conseguente diritto - in caso di esito positivo - alla continuità di applicazione della compensazione per ulteriori dodici mesi;
- inoltre, anche al fine di favorire la diluizione temporale del flusso di istanze di prima ammissione, è stato previsto che in caso di esito positivo delle richieste di accesso alla compensazione presentate entro il 30 giugno 2009, la compensazione sia riconosciuta con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2008 o, se successiva a questa data, dall'attivazione della fornitura (art. 4 della deliberazione ARG/elt 117/08);
- le modalità di calcolo degli importi che l'impresa distributrice deve erogare:
 - per il periodo di godimento retroattivo sono disciplinate dall'art. 4, comma 4, della deliberazione citata;
 - per il periodo di godimento ordinario, per la compensazione per disagio economico, sono, invece, disciplinate dall'art. 12 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08;
- infine, l'Autorità con la deliberazione n. 200/99 ha (tra l'altro) previsto che l'esercente deve offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta (art. 6, comma 4), e con la deliberazione n. 152/06 ha approvato la *"Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità"*, contenente disposizioni volte a migliorare la comprensibilità e la trasparenza della bolletta;
- in particolare, tra i nuovi obblighi a carico degli esercenti introdotti da quest'ultima deliberazione vi è quello di riportare in bolletta un Quadro sintetico - contenente tra l'altro il codice alfanumerico identificativo omogeneo del punto di prelievo (di seguito: codice POD) - e un Quadro di dettaglio dei corrispettivi, conformi agli schemi predisposti dall'Autorità, incluse le denominazioni ivi previste, e quello di indicare in ogni bolletta in maniera evidente il consumo annuo del cliente e il recapito per l'inoltro all'esercente, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni.

Considerato inoltre che:

- l'Autorità, con deliberazione VIS 12/10, ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di tre imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche;

- in attuazione del programma sopra richiamato, nei giorni 21 e 22 dicembre 2010 è stata effettuata una verifica ispettiva, in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nei confronti del Comune di Sessa Cilento (SA) (di seguito: Comune); in tale occasione il Comune si è riservato di inviare all’Autorità alcuni documenti, successivamente acquisiti in data 8 febbraio 2011 (prot. Autorità n. 0003781/A);
- dall’esame della documentazione e delle informazioni raccolte sono emerse le seguenti violazioni:
 - a) in materia di tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica:
 - i. inosservanza dell’art. 8, comma 1, del TIT 2008-2011: nel caso di punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, il Comune non applica i corrispettivi per prelievi di energia reattiva indicati nella Tabella 4 di cui all’Allegato n. 1 del citato TIT;
 - ii. inosservanza degli artt. 5, 7, 12, 25 e 31 del TIT 2008-2011 e delle relative deliberazioni di aggiornamento, e dell’art. 7 del TIV e relative deliberazioni di aggiornamento: il Comune non applica correttamente i corrispettivi stabiliti/aggiornati dall’Autorità;
 - b) in materia di tariffe per il servizio di connessione e di installazione dei misuratori elettronici di energia elettrica:
 - i. inosservanza dell’art. 11 del TIC e dell’art. 5 della deliberazione ARG/elt 203/09: alle connessioni permanenti ordinarie in bassa tensione effettuate nel periodo 1 gennaio 2010 - 31 ottobre 2010 il Comune non ha applicato i contributi a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di tali connessioni di cui alla Tabella 1 del TIC, aggiornati all’anno 2010;
 - ii. inosservanza dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ARG/elt 103/10: alle richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 30 kW, non comportanti la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, ricevute nel periodo 26 luglio 2010 – 31 ottobre 2010, il Comune non ha applicato un unico corrispettivo, pari a 150 euro (di cui alla Tabella 5, colonna A, del TIC), indipendentemente dalla distanza, dalla presenza di attraversamenti stradali e dalla numerosità delle richieste presentate nello stesso momento;
 - iii. inosservanza dell’art. 25 del TIC e dell’art. 5 della deliberazione ARG/elt 203/09: alle richieste di subentro effettuate dal 1 gennaio 2010 al 31 ottobre 2010 il Comune non ha applicato il contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, di cui alla Tabella 2 del citato TIC, aggiornato all’anno 2010;
 - iv. inosservanza dell’art. 8 dell’Allegato A della deliberazione n. 292/06: il Comune non ha provveduto ad installare sui punti di prelievo in bassa tensione i misuratori elettronici, secondo il programma temporale ivi stabilito;
 - c) in materia di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati:
 - i. inosservanza dell’art. 4, comma 4, lett. a), della deliberazione ARG/elt 117/08 e dell’art. 12 dell’Allegato A alla medesima deliberazione: il Comune ha erroneamente calcolato la compensazione dovuta

- rispettivamente per i periodi di godimento retroattivo e per quelli di godimento ordinario;
- ii. mancato rispetto dell'art. 6, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08: in caso di richiesta di rinnovo il Comune non ha garantito il diritto alla continuità di applicazione della compensazione;
 - iii. inosservanza dell'art. 8, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08: il Comune non ha comunicato al sistema SGATE l'esito delle verifiche di propria competenza relative alla sussistenza dei requisiti per l'erogazione della compensazione, entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Comune;
 - i. in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità sono risultate, da parte del Comune, le seguenti inosservanze (deliberazione n. 200/99 ed Allegati A, 1 e 2 della deliberazione n. 152/06):
 - ii. dell'art. 3, comma 4, dell'Allegato A e del punto 1, lett. b., primo alinea, dell'Allegato 1, per mancata indicazione nel Quadro sintetico del codice POD;
 - iii. dell'art. 4, comma 1, lett. b., dell'Allegato A, art. 7, commi 1 e 2, e del punto 1, lett. c., primo alinea, dell'Allegato 1, per mancata indicazione nel Quadro sintetico delle letture o autoletture in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data;
 - iv. dell'art. 11, comma 1, lett. b., dell'Allegato A, per omessa indicazione in bolletta della situazione dei pagamenti delle bollette precedenti;
 - v. dell'art. 15, comma 1, dell'Allegato A, per mancata indicazione in bolletta del consumo annuo del cliente;
 - vi. dell'art. 17, comma 2, dell'Allegato A, per omessa indicazione in bolletta del recapito per l'inoltro all'esercente, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni;
 - vii. dell'art. 11, comma 1, lett. a., dell'Allegato A e dell'art. 6, comma 4, della deliberazione n. 200/99, per mancata indicazione in bolletta della modalità gratuita di pagamento;
 - viii. per le sole bollette dei clienti non domestici, dell'art. 7, commi 1 e 4, dell'Allegato A e dell'Allegato 2 recante "*Quadro di dettaglio – clienti non domestici*", per mancata indicazione nel Quadro di dettaglio dei corrispettivi fatturati ai clienti suddivisi nelle tre macro-voci: corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura; corrispettivi per acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento; oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.

Considerato altresì che:

- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte contestate in materia di tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica applicate ai clienti finali, di installazione dei misuratori elettronici, di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e di trasparenza dei documenti di fatturazione siano cessate, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti;

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti del Comune, di un procedimento per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge n. 481/95

DELIBERA

1. è avviato un procedimento nei confronti del Comune di Sessa Cilento (SA), per:
 - a. accertare le violazioni delle disposizioni di cui in motivazione in materia di tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, di tariffe per il servizio di connessione e di installazione dei misuratori elettronici, di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti disagiati e di trasparenza dei documenti di fatturazione, ed irrogare eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
 - b. adottare i necessari provvedimenti prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
2. di intimare il Comune di Sessa Cilento (SA) di cessare, nelle more del procedimento, le condotte contestate in materia di tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica applicate ai clienti finali, di installazione dei misuratori elettronici, di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e di trasparenza dei documenti di fatturazione, prevedendo che tali adempimenti costituiscano elementi di valutazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera b. del precedente punto 1. nonché ai fini della determinazione del quantum della misura sanzionatoria;
3. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 17/11 e del punto 7.3 dell'Allegato B alla medesima deliberazione;
4. il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
5. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
6. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
7. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
8. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi

dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;

9. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comune di Sessa Cilento, via Roma, n. 13, 84074 Sessa Cilento (SA), e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

26 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni